

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 43 del 06 novembre 2014

Misure fitosanitarie di controllo di *Geosmithia morbida* in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene approvato l'allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n.30 del 14 agosto 2014, ove vengono adottate le misure fitosanitarie di controllo per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida*, agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il proprio Decreto n. 30 del 14 agosto 2014 " *Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida*, agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto*" con il quale sono stati definiti in Allegato i confini della zona delimitata costituita dalla zona infestata (poligoni i cui vertici corrispondono ai focolai individuati) e la zona cuscinetto(zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata).

CONSIDERATO che nel corso del monitoraggio estivo sul territorio regionale sono stati individuati ulteriori 4 focolai esterni alla zona precedentemente definita;

VISTO l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (*Juglans nigra*), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent'anni, ma anche del noce europeo (*Juglans regia*) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;

RITENUTO necessario aggiornare i confini della zona delimitata ove adottare misure regionali di contrasto alla diffusione di *Geosmithia morbida*;

decreta

1. di aggiornare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (poligono i cui vertici corrispondono ai focolai finora individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato "A", parte integrante del presente decreto;
2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:
 - a. Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;
 - b. Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei seguenti casi:
 1. Squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
 2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;
 - c. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* all'interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte del Settore Servizi fitosanitari e hanno l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
3. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

